

## Legge provinciale 28 marzo 2003, n.4

### “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”

#### Delibera attuativa

#### Art. 43

#### Disposizioni particolari per la zootecnia *lettera d) servizi di consulenza alle imprese zootecniche*

#### Disposizioni generali

#### 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 43 comma 1, lettera d) della Legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 e successive modifiche, le modalità di concessione di aiuti per l’accesso ai servizi di consulenza alle imprese zootecniche, forniti da prestatori dei servizi accreditati dalla Provincia nel rispetto dei principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nella procedura di selezione.

#### 2 BENEFICIARI

1. Sono beneficiarie le piccole e medie imprese attive nel settore primario che operano in Trentino. Un’impresa è PMI se soddisfa i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 e cioè un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. Non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all’art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014.

4. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti alle imprese ma consistono nella concessione di Buoni di consulenza alle aziende zootecniche che consentono alle stesse di acquisire i servizi di consulenza agevolati.

#### 3. SERVIZI E COSTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:

- a) migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende;
- b) migliorare agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- c) migliorare la sicurezza delle aziende agricole.

2. Non sono ammissibili le spese per le consulenze a carattere ordinario connesse alla regolare attività dell’impresa.

3.L'importo massimo dell'aiuto è pari a 1.500,00 euro per ogni tipologia di consulenza di cui al precedente punto 1.

#### 4. VALORE NOMINALE

1. Ogni Buono di consulenza è attribuito all'impresa richiedente ed è calcolato sulla base della dimensione dell'azienda, calcolata in base al numero di capi risultanti dalla Banca Dati Nazionale (BDN):

CONSULENZA	AZIENDA		VALORE BUONO
Miglioramento delle prestazioni economiche ed ambientali delle aziende	BOVINI/MISTE	Bovini fino a 50 capi	1.100,00
		Bovini da 51 a 100 capi	1.300,00
		Bovini oltre 100 capi	1.500,00
	EQUINI		800,00
	OVI-CAPRINI		800,00
Miglioramento degli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche	BOVINI/MISTE	Bovini fino a 50 capi	1.100,00
		Bovini da 51 a 100 capi	1.300,00
		Bovini oltre 100 capi	1.500,00
	EQUINI		800,00
	OVI-CAPRINI		800,00
Migliorare la sicurezza delle aziende agricole	BOVINI/MISTE	Bovini fino a 50 capi	300,00
		Bovini da 51 a 100 capi	445,00
		Bovini oltre 100 capi	505,00
	EQUINI		300,00
	OVI-CAPRINI		300,00

#### 5 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BUONO DI CONSULENZA.

1. La richiesta del Buono di consulenza è presentata, alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. La richiesta deve essere presentata, avvalendosi di apposito modulo adottato con determinazione del Dirigente della struttura competente, che sarà disponibile sul sito internet istituzionale ([www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it)) e dovrà contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (denominazione aziendale, indirizzo, P.IVA e codice fiscale), dimensione dell'impresa: "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese".
- ubicazione e altitudine dell'azienda;
- tipologia/e di consulenza/e richiesta;
- numero di capi in azienda
- indicazione del soggetto accreditato scelto per la consulenza.

3. La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso farà fede il timbro postale di invio;
- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: [serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it);
- trasmissione via fax.

## **6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL BUONO DI CONSULENZA**

1. Il Buono di consulenza è assegnato con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura, è nominativo e riporta la data di scadenza.
2. Il Buono di consulenza deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'assegnazione presso un soggetto iscritto nell'elenco provinciale dei Soggetti accreditati come erogatori di servizi di consulenza zootecnica.
2. L'aiuto in questione non può essere cumulato con alcun altro sostegno pubblico ricevuto da organismi UE, nazionali, regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli stessi costi sovvenzionabili, compresi gli aiuti *de minimis* nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 del Reg. UE n. 702/2014.

## **7. ITER ISTRUTTORIO PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO DI CONSULENZA**

1. Le domande presentate per la richiesta del Buono di consulenza da parte delle aziende zootecniche saranno inserite in una graduatoria di priorità sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione di seguito riportati. Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti. A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane ed alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

2. Criteri di selezione:

1. Condizioni dell'imprenditore

ETA'	PUNTEGGIO
≤ 25 anni	20
>25 e ≤ 40 anni	10
> 40 anni	5

2. locazione dell'azienda

Altitudine slm	PUNTEGGIO
≥ 1200 m	20
<1200 m e ≥700 m	10
< 700 m	5

3. La graduatoria di priorità sarà approvata con determinazione del dirigente entro 30 giorni a partire dal termine ultimo per la presentazione delle domande. Le domande risultate finanziabili nella graduatoria saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio competente in materia di agricoltura e il procedimento si concluderà con la concessione del Buono di consulenza mediante determinazione del dirigente. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria;

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei relativi criteri di selezione, ma non finanziabili per carenza di risorse verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della Legge provinciale n. 23/92;

## **8. SOGGETTI ACCREDITATI**

1. E' istituito un sistema di accreditamento per la selezione dei prestatori per l'erogazione dei servizi di consulenza alle imprese zootecniche.
2. Possono chiedere il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale i soggetti privati costituiti in forma di società e associazioni istituite con atto pubblico e nelle altre forme associative consentite per l'esercizio della libera professione .
3. Nell'esercizio delle loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306.
4. Qualora i servizi di consulenza sono prestati da associazioni o organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni non costituisce una condizione per aver accesso ai servizi e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

## **9. EROGAZIONE DEL BUONO DI CONSULENZA**

1. Il Buono di consulenza assegnato alle aziende zootecniche è erogato direttamente all'organismo di consulenza prescelto a titolo di compenso della consulenza effettuata, secondo le modalità che saranno definite nel contratto d'affidamento dell'incarico.

## **10. NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA**

1. Le norme che regolano il rapporto contrattuale tra l'amministrazione provinciale e il soggetto accreditato per il servizio di consulenza alle aziende zootecniche richiedenti, saranno fissate con il provvedimento di accreditamento.